

ALLEGATO 1 alla richiesta di preventivo

CAPITOLATO TECNICO

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020 così come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 per l'affidamento tramite TD sul MEPA della fornitura di n.1 acquisizione di una etichettatrice e relative etichette per il progetto di ricerca “*Progetto Gersom*”

CIG: ZE834CF4D6 – CUP: E84I19002050001

Via Giorgio Ribotta n.5, 00144 – Roma (RM)

Uffici c/o Istituto Superiore di Sanità

Viale Regina Elena, n. 299, 00161 – Roma

C.F. 9726252058

Sommario

1. Definizioni	1
2. Premessa: il progetto di ricerca “GerSom”	2
3. Oggetto dell’Appalto	2
3.1 Caratteristiche della fornitura	2
3.2. Servizi connessi alla fornitura	2
3.3 Consegna ed installazione delle apparecchiature. Termini di consegna.	3
3.4. Operazioni di collaudo funzionale	3
3.5. Garanzia, assistenza e manutenzione full risk per 24 mesi	4
3.5.1. Garanzia	4
4. Controllo sull’esecuzione del contratto	5
5. Svolgimento del programma temporale	5
6. Danni ai dispositivi ed alle opere	5
7. Installazione dei dispositivi	5
8. Verifica di conformità	5
9. Invariabilità dei prezzi	6
10. Modalità di pagamento	6
11. Penalità	6
12. Modalità di applicazione delle penalità	7
13. Risoluzione del contratto	7
14. Risarcimento danni ed esonero da responsabilità	8
15. Foro competente	8
16. Norma di rinvio	8

1. Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato Tecnico (come di seguito definito), verrà utilizzata la terminologia di seguito specificata:

- «**Affidatario**», «**Aggiudicatario**» o «**Appaltatore**»: il soggetto a cui, in caso di aggiudicazione, sarà affidato l'Appalto (come di seguito definito);
- «**Appalto**» o «**Fornitura**»: Etichettatrice e relative etichette per lo svolgimento del Progetto "Gersom";
- «**Capitolato Tecnico**» o «**Capitolato**»: il presente documento, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
- «**Contratto**»: il documento negoziale che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti, quale conseguenza dell'eventuale affidamento dell'Appalto;
- «**Destinatario del Servizio**» o «**Siti**»: L'Istituto Superiore di Sanità;
- «**Direttore dell'Esecuzione**» o «**DEC**»: l'esponente dell'Istituto Superiore di Sanità del quale il Responsabile Unico del Procedimento (come di seguito definito) si avvale in sede di direzione dell'esecuzione del Contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento;
- «**Offerta**»: complessivamente inteso, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico (a seguire anche «Offerta Tecnica») ed economico (a seguire anche «Offerta Economica»), che l'Operatore Economico sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;
- «**Offerente**», «**Concorrente**», «**Operatore Economico**» o «**Operatore**»: l'Operatore Economico che concorre alla procedura, che presenta la propria Offerta in vista dell'aggiudicazione dell'Appalto;
- «**Posta Elettronica Certificata (PEC)**»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- «**Progetto di Ricerca**» o «**Studio**»: lo studio sulla diagnosi genomica congiunta di rischio genetico e di sensibilità ai nuovi farmaci nelle neoplasie del seno, ovaio e colon;
- «**Responsabile Unico del Procedimento**» o «**RUP**»: l'esponente dell'Associazione cui competono i compiti relativi all'affidamento previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
- «**Servizio**»: i servizi tecnico - scientifici e amministrativi per l'organizzazione, il monitoraggio, la gestione e la conduzione dello studio sulla "diagnosi genomica congiunta di rischio genetico e di sensibilità ai nuovi farmaci nelle neoplasie del seno, ovaio e colon" oggetto di Appalto.

2. Premessa: il progetto di ricerca “GerSom”

Alleanza Contro il Cancro (di seguito, anche “ACC”) è la principale associazione di ricerca oncologica presente sul territorio italiano e conta oggi la partecipazione di n. 28 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCSS), dell’INFN, dell’AIMaC, dell’Italian Sarcoma Group, della Fondazione CNAO e dell’Istituto Superiore di Sanità.

In data 14 ottobre 2019 tra ACC e il Ministero della Salute è stata stipulata una convenzione avente ad oggetto la regolazione dell’affidamento del progetto di ricerca “GerSom” (di seguito anche il “**Progetto di Ricerca**” o il “**Progetto**”) finalizzato allo *Studio di fattibilità per l’analisi genomica congiunta di rischio genetico e di sensibilità ai nuovi farmaci nelle neoplasie del seno, ovaio e colon*, per un finanziamento pari ad € 6.400.000,00 (Euro seimilioni quattrocentomila/00) a valere sui fondi 2017 - 2020 previsti dalla Legge di Bilancio n. 232 del 2016.

Il Progetto di Ricerca GerSom coinvolge n. 21 IRCSS, aderenti ad ACC, e ha l’obiettivo di individuare simultaneamente, mediante sequenziamento del DNA, quei geni che conferiscono il rischio di sviluppare una malattia oncologica o sensibilità a specifici trattamenti.

I reagenti necessari per il sequenziamento nei 21 IRCCS saranno aliquotati in diverse provette e stoccati presso l’Istituto Superiore di Sanità, che ospita la sede operativa di ACC.

I reagenti e le aliquote saranno conservate alla temperatura di -20°C.

A tale fine per poter identificare il contenuto esatto di ciascuna aliquota, è necessario acquistare una etichettatrice per stampa termica e 18 rotoli etichette per criogenia.

3. Oggetto dell’Appalto

L’oggetto della fornitura è costituito da n. 1 etichettatrice per stampa termica e 18 rotoli etichette:

Lotto	Descrizione	Quantità	Base d’asta – Euro (al netto di IVA)
1	Etichettatrice	1	€ 350,00
2	Rotoli di etichette	18	€ 120,00

3.1 Caratteristiche della fornitura

Fornitura ed installazione di n.1 etichettatrice e 18 rotoli di etichette dovranno avere le seguenti caratteristiche:

A. Etichettatrice a trasferimento termico

- Stampa a trasferimento termico
- Risoluzione 203 dpi o 300 dpi
- Stampa di barcode 1D 2D (compresi QR code) e caratteri
- Possibilità di stampa di caratteri speciali
- Stampa su etichette per criogenia di piccole dimensioni (19 mm x 26 mm circa).
- Presenza di una scheda di rete LAN.

B. Rotoli di etichette per criogenia

- Compatibilità con l’etichettatrice di cui al punto 1.

3.2. Servizi connessi alla fornitura

Le prestazioni descritte nel precedente paragrafo costituiscono servizi necessari richiesti, in quanto connessi all’esecuzione delle forniture con la conseguenza che tutte dette prestazioni si intendono comprese nel prezzo offerto e dovranno eseguite dal fornitore aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima. Il corrispettivo per la remunerazione di tutte tali prestazioni e servizi dovrà, pertanto, essere offerto e

ricompreso nel prezzo complessivo proposto dai concorrenti nell'offerta economica formulata per l'esecuzione della fornitura e in ogni ipotesi, si intenderà incluso in tale prezzo complessivo.

3.3 Consegna ed installazione delle apparecchiature. Termini di consegna.

Le prestazioni relative alla consegna ed installazione delle apparecchiature debbono intendersi remunerate e comprese nel prezzo offerto dall'aggiudicatario per l'esecuzione della fornitura e comprendono ogni prestazione che si renda all'uopo necessaria, nulla escluso. Dette prestazioni comprendono, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, imballo, trasporto, carico e scarico, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, ritiro di tutti gli imballi, installazione, verifiche tecniche post installazione, comprensive delle verifiche elettriche, collaudo, messa in funzione, avviamento attività dell'apparecchiatura fornita, adeguata istruzione degli operatori sanitari destinati ad utilizzare l'apparecchiatura ed ogni altra prestazione accessoria alla consegna.

Le apparecchiature dovranno essere consegnate a cura e spese dell'aggiudicatario presso l'Istituto Superiore di Sanità, come di seguito dettagliato:

- Istituto Superiore di Sanità – Viale Regina Elena n. 299 – 00161 Roma (RM)

L'aggiudicatario dovrà eseguire la consegna, installazione e messa in funzione delle apparecchiature, nonché l'istruzione del personale utilizzatore, entro il termine concordato con l'Istituto Superiore di Sanità.

In ogni caso alla scadenza del termine massimo di 30 giorni dall'ordinativo le apparecchiature dovranno essere installate e funzionanti a regola d'arte nei locali che verranno in seguito indicati, al fine dell'espletamento del necessario collaudo. All'atto della consegna dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto da un incaricato dell'aggiudicatario e da un incaricato di questa Amministrazione, nel quale dovranno essere riportati tutti i dati relativi alle apparecchiature ed ai dispositivi consegnati (descrizione, codice prodotto fornitore ecc.), nonché tutti i dati necessari ad individuare l'oggetto ed il titolo della fornitura e, segnatamente, il numero di protocollo, la data e l'oggetto indicati nell'ordine di esecuzione della fornitura, nonché il riferimento relativo al numero ed alla data del provvedimento di aggiudicazione.

Tale verbale dovrà riportare, inoltre, il luogo e la data della consegna dell'apparecchiatura.

Le apparecchiature devono essere rese funzionanti e consegnate unitamente ai manuali tecnici ed alle certificazioni di conformità.

Al termine delle operazioni di consegna, il Fornitore dovrà procedere alle operazioni relative all'installazione delle apparecchiature consegnate, ivi comprese quello di collegamento alla rete elettrica esistente presso i locali indicati dall'Amministrazione.

La consegna della fornitura si intende accettata con riserva delle verifiche relative al corretto adempimento del contratto, sino all'espletamento di tutte le operazioni di collaudo con esito positivo.

3.4. Operazioni di collaudo funzionale

Nel termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data del verbale di consegna, l'apparecchiatura ed i dispositivi forniti dall'aggiudicatario dovranno essere sottoposti alle operazioni di collaudo. Il collaudo verrà eseguito dall'aggiudicatario in contraddittorio con gli incaricati dell'Istituto Superiore di Sanità, in una data che verrà all'uopo concordata tra l'aggiudicatario stesso e il predetto Istituto.

Per l'ipotesi in cui il collaudo non possa essere eseguito per fatti dipendenti dall'Amministrazione, quest'ultima concorderà una nuova data con l'aggiudicatario per l'espletamento del collaudo.

Tali operazioni consistono nella verifica della conformità di quanto consegnato con i requisiti e le caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge, con quelli previsti nel presente Capitolato tecnico e con quelli dichiarati nell'offerta tecnica versata in gara dall'aggiudicatario.

Dell'esito di tali operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, sottoscritto dalle parti. Ove dette operazioni conseguano esito positivo, la data di sottoscrizione del predetto verbale verrà considerata quale data di accettazione della fornitura. Nell'ipotesi in cui le verifiche di collaudo di cui sopra sortiscano esito negativo, l'aggiudicatario dovrà provvedere a sostituire l'apparecchiatura e/o i dispositivi risultati non conformi entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi, decorrenti dalla data del verbale di collaudo negativo. 2.5 Istruzione e formazione del personale L'aggiudicatario, immediatamente di seguito all'installazione dell'apparecchiatura ed all'esecuzione delle verifiche tecniche post installazione, dovrà prestare un adeguato servizio di istruzione del personale sanitario destinato ad utilizzare le apparecchiature consegnate, secondo termini e modi concordati con l'Amministrazione.

Per eseguire quanto sopra, l'aggiudicatario deve organizzare, a mezzo di propri incaricati in possesso di adeguata competenza e, preferibilmente, a mezzo del proprio tecnico di prodotto, un adeguato servizio di tutoraggio degli utilizzatori, al fine di rendere tutti i necessari chiarimenti in merito a:

- uso delle apparecchiature in ogni sua funzione;
- procedure per la soluzione degli inconvenienti e dei problemi più frequenti;
- gestione operativa quotidiana;
- modalità di comunicazione (es.: orari e numeri di telefono) con il personale e con le strutture dell'aggiudicatario per le future ed eventuali richieste di Intervento, manutenzione e assistenza tecnica e per ogni altro tipo di prestazione e/o attività a carico dell'aggiudicatario e inclusa nel prezzo offerto.

3.5. Garanzia, assistenza e manutenzione full risk per 24 mesi

Nel prezzo complessivo formulato dai concorrenti nella propria offerta economica per l'esecuzione della fornitura dovranno essere compresi la prestazione della garanzia e del servizio di assistenza e manutenzione, da prestarsi in regime "full risk", nulla escluso, per un periodo minimo iniziale non inferiore ai primi ventiquattro mesi (24) decorrenti dalla data del superamento definitivo del collaudo con esito positivo.

Tali prestazioni, pertanto, dovranno essere obbligatoriamente eseguite dall'aggiudicatario, nei termini e con le modalità in appresso indicate, e si intenderanno comprese nel prezzo di aggiudicazione.

L'assistenza prestata in tale primo periodo minimo iniziale dovrà comprendere anche la manutenzione preventiva e correttiva, nessun componente escluso, tutte le parti di ricambio, la mano d'opera ed i software senza alcuna limitazione. Deve essere compresa e garantita anche la fornitura di eventuali aggiornamenti e/o nuove releases dei software. Tutte le condizioni di garanzia, assistenza e manutenzione iniziali di seguito descritte sono da considerarsi requisiti minimi ed essenziali di offerta richiesti a pena di esclusione, e dovranno, quindi, essere comprese nel prezzo offerto dai concorrenti per l'esecuzione della fornitura.

3.5.1. Garanzia

L'aggiudicatario è obbligato a prestare, in relazione alle apparecchiature e ai dispositivi offerti, la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), quella per il difetto di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data del collaudo esperito con esito positivo.

Nel corso di tutto tale periodo l'aggiudicatario assicura, senza ulteriori oneri e spese oltre al prezzo corrisposto per l'aggiudicazione, mediante propri tecnici specializzati, il necessario supporto tecnico al fine di garantire il corretto funzionamento dei beni forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si dovessero rendere necessari al fine di eliminare eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessario, la sostituzione delle apparecchiature e dei dispositivi consegnati ed affetti da vizi, difetti od altre difformità che rendano i beni forniti inadatti ad essere utilizzati all'uso per il quale sono naturalmente destinati.

La stazione appaltante avrà diritto, pertanto, alla riparazione o alla sostituzione delle apparecchiature e dei relativi dispositivi, senza altri oneri oltre al prezzo corrisposto per la fornitura, ogni qualvolta, nel periodo di 24 mesi dianzi indicato, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle apparecchiature stesse, senza

bisogno di provare il vizio o difetto di qualità. L'aggiudicatario non potrà sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni di garanzia, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna delle apparecchiature e dei dispositivi e che tale circostanza non sia dipendente da un vizio o difetto di produzione e/o sia imputabile, invece, a fatto dell'Amministrazione.

Si rinvia, per quanto qui non espresso, alle norme del codice civile in materia di garanzia per vizi, difetti e/o mancanza di qualità, nonché alle altre norme del medesimo codice applicabili alla fattispecie.

4. Controllo sull'esecuzione del contratto

La Stazione appaltante eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, attraverso la figura del Responsabile dell'esecuzione del contratto, all'uopo nominato dalla Stazione Appaltante. L'aggiudicatario non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

5. Svolgimento del programma temporale

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario sarà tenuta al rispetto del programma temporale della fornitura. La consegna delle apparecchiature deve avvenire nei locali indicati dalla SA a cura, spese di qualsiasi natura e rischio dell'aggiudicatario, entro i termini temporali descritti nella parte I del presente capitolato.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la SA ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

6. Danni ai dispositivi ed alle opere

L'aggiudicatario solleva la SA da ogni responsabilità per sottrazione o danni riportati dai dispositivi ed ai materiali depositati nel locale di destinazione ovvero posti in opera. Di conseguenza fino al momento della constatazione dell'avvenuta ultimazione l'aggiudicatario è obbligata a sostituire o riparare a sue spese le attrezzature, i macchinari ed i materiali sottratti o danneggiati. L'aggiudicatario resta inoltre responsabile di ogni danno che i propri dipendenti, attrezzature ed impianti potranno comunque causare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto danneggiato ed asportato.

7. Installazione dei dispositivi

L'installazione delle apparecchiature dovrà essere effettuata da un'organizzazione riconosciuta dal Produttore, dotata di personale addestrato presso la casa madre.

Gli orari di accesso al sito di installazione verranno concordati con il Responsabile tecnico della SA.

8. Verifica di conformità

La conformità delle forniture oggetto del presente capitolato è verificata dalla SA nel rispetto di quanto in esso previsto.

L'operazione è intesa a verificare, per i beni forniti, la conformità in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative siano conformi alla documentazione di gara, nell'offerta e nei suoi allegati, ed è ovviamente comprensiva, ove necessario, delle verifiche tecnico funzionali (collaudo funzionale).

La verifica di funzionamento nell'uso clinico dei dispositivi verrà effettuato in contraddittorio con l'aggiudicatario e con i tecnici della Ditta produttrice dei dispositivi non oltre trenta giorni dal completamento dell'installazione. Il protocollo di verifica verrà stabilito in maniera autonoma dalla SA; l'aggiudicatario dovrà fornire, su richiesta della SA, tutta la documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di verifica. L'aggiudicatario dovrà dare copia alla SA, preliminarmente

alla verifica e qualora applicabile, di tutta la documentazione da trasmettere ad organismi di controllo tecnici ed amministrativi nazionali ed internazionali.

Qualora, in sede di collaudo, i dispositivi non dovessero risultare rispondenti ai requisiti contrattuali, non verranno accettati e la SA ne richiederà la sollecita sostituzione. I dispositivi non accettati dovranno essere immediatamente ritirati dall'aggiudicatario.

La regolare verifica dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'aggiudicatario per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica, bensì accertati successivamente. In tal caso l'aggiudicatario è invitato dalla SA ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate. In assenza dell'aggiudicatario o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati della SA, fa egualmente stato contro di essa.

9. Invariabilità dei prezzi

I prezzi offerti dall'aggiudicatario si intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili per l'intera durata dell'appalto, ivi compresi il periodo di garanzia e la durata del contratto di assistenza tecnica.

10. Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo relativo alle forniture sarà effettuato a seguito di presentazione della relativa fattura, e solo successivamente al completamento della verifica di conformità con esito favorevole.

Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture e/o sulle relative fatture sarà effettuato tramite il servizio di Tesoreria entro 30 giorni dalla data di arrivo delle stesse al protocollo dell'Istituto.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Qualora la Ditta aggiudicataria sia un raggruppamento temporaneo d'impresa, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione. Di contro la fatturazione, per gli obblighi fiscali connessi, deve essere effettuata da ciascuna impresa. L'Istituto al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della fornitura, sino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La durata della sospensione non sarà superiore ai due mesi dal momento della relativa notifica che avverrà in forma amministrativa. È fatto obbligo alla ditta aggiudicatrice di indicare il recapito postale e comunicare eventuali intervenuti cambiamenti.

11. Penalità

La Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire, comunque, la fornitura ed a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni ed i tempi di intervento dichiarati nell'offerta. Si riportano nel seguito del presente articolo le penali che potranno essere applicate nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo. Per ogni giorno solare di ritardo sulle consegne e/o sul completamento delle consegne, dell'installazione o della formazione oltre i tempi previsti, la SA potrà applicare una penale pari a all'1% del valore della fornitura. Per ogni giorno solare di ritardo sugli interventi oltre i tempi previsti, la SA potrà applicare una penale pari all'1% dell'importo del servizio di manutenzione, così come dichiarato in offerta. Per ogni giorno solare di ritardo nella risoluzione del guasto oltre il valore soglia di sette giorni solari, la SA potrà applicare una penale pari all'1% dell'importo del servizio di manutenzione, così come dichiarato in offerta. Oltre il trentesimo giorno solare di ritardo, l'Amministrazione avrà il diritto di risolvere

il contratto. Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme del c.c.

12. Modalità di applicazione delle penalità

Modalità di applicazione delle penalità L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'aggiudicatario dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che l'aggiudicatario ha in corso con la SA e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità sono comunicate all'aggiudicatario in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura. La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

13. Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la SA si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto";
- b) interruzione della fornitura per fatto dell'aggiudicatario;
- c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e 10 condizioni contrattuali;
- d) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- e) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento dell'aggiudicatario ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;
- f) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
- g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dalla SA;
- h) dopo la seconda contestazione all'aggiudicatario per l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale;
- i) qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale.

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), la SA potrà comunicare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'aggiudicatario, quest'ultima non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte della SA.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, la SA ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente. L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla SA rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte dell'aggiudicatario senza giustificato motivo o giusta causa.

14. Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

La SA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. L'aggiudicatario risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere. Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

A tal scopo l'aggiudicatario fornirà ai funzionari dell'Istituto in fase di installazione e/o esercizio ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

15. Foro competente

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro di Roma, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

16. Norma di rinvio

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.